

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 13-02-2023

Messaggio n. 659

Allegati n.1

OGGETTO: Modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Premessa

Con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 sono state illustrate le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, anche per quanto riguarda le modifiche apportate al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), tra le quali vi sono l'introduzione di una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti e l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale dei medesimi lavoratori.

Per la corretta gestione dei suddetti congedi nei flussi di denuncia datoriale - come novellati dal decreto legislativo n. 105/2022 - e al fine di soddisfare l'esigenza di monitoraggio di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto sulla fruizione degli stessi e sui relativi oneri (cfr. il paragrafo 6 della circolare n. 122/2022), sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che si aggiungono a quelli vigenti.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni ai datori di lavoro per l'esposizione nei

flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità la cui disciplina è stata novellata dal D.lgs n. 105/2022, secondo quanto precisato nell'ambito della circolare n. 122/2022, validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Nei successivi paragrafi, relativi alle diverse Gestioni previdenziali dell'Istituto, vengono fornite precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

1. Datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (flusso Uniemens)

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e ad altri Fondi speciali:

- **PDO**,avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino";
- **PD1**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino";
- **PEO**,avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino";
- **PE1**,avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino";
- **PBO**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)";
- **PB1**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)";
- **TBO**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su

retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;

- **TB1**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.

Restano validi i codici:

- **MA2**, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
- **MAO**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”.

I codici evento MBO e MB2 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

Il D.lgs n. 105/2022 ha novellato anche la disciplina del congedo di paternità obbligatorio (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 122/2022) abrogando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e sostituendo la disciplina di cui al congedo di paternità obbligatorio dell’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 e rinominando il congedo di cui al successivo articolo 28 del medesimo decreto legislativo in “Congedo di paternità alternativo” (articolo 2, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 105/2022). Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle nuove norme, nonché nei casi in cui, sebbene la data del parto sia antecedente il lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012.

Ne consegue che i codici MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione:

PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”.

Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato “Periodi di congedo di maternità e di **paternità alternativo** ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001”.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <**CodiceEvento**> di <**Settimana**> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che per tutti gli eventi richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti a congedi di cui ai codici MA2 e MAO per i quali viene estesa la compilazione del

calendario giornaliero per i periodi di competenza decorrenti dal 13 agosto 2022.

Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici **PDO, PEO, PBO e TBO** i datori di lavoro dovranno compilare i flussi secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 230 del 29 dicembre 2016 valorizzando i seguenti elementi:

- **<TipoApplCongedoParOre>** in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva (con il valore "C") o in assenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria (con il valore "N");
- **<MonteOreGiornEquivalente>** per l'ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo (valore "C"), in cui indicare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di *full time*, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di *part-time*. L'elemento **<MonteOreGiornEquivalente>** non ha valenza contributiva. Per l'ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell'elemento **<TipoApplCongedoParOre>**.

Nei casi di eventi relativi ai codici **MA2, PDO, PD1, PEO, PE1 e PF1** dovrà essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza.

Nei casi di eventi contraddistinti dai codici **PBO, PB1, TBO e TB1**, nell'elemento **<SettAccredito>** dovrà essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell'elemento **<SettAccredito>**, dovrà essere valorizzato l'elemento **<GiorniAccredito>** indicando la durata dell'assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (**MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1**):

Elemento **<Lavorato>** = **N**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **1**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1**;

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del bambino/**<TipoInfoAggEvento>** con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Nel caso di congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, in caso di morte perinatale del figlio l'elemento **<InfoAggEvento>** deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2.1 della circolare n. 122/2022.

In caso di fruizione oraria (eventi **MA0, PDO, PEO, PBO e TBO**):

Elemento **<Lavorato>** = **S**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = (**MA0, PDO, PEO, PBO e TBO**);

Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del bambino, come sopra

specificato e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (**MAO, PDO, PEO, PBO e TBO**) con permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = **N**.

L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = **1** se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del **settore dello spettacolo** in luogo dell'elemento <Settimana> dovrà essere valorizzato l'elemento <Giorno>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al **Fondo Speciale FS o IPOST**, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **S** sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **N** se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = **2** verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = **1** abbinato a <Lavorato> = **N**;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

In caso di eventi contraddistinti dai codici PBO - PB1 - TBO -TB1, non dovranno essere compilati i campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione "persa", per tali eventi opera l'accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001).

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l'elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

• Elemento <CodiceCausale>: indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:

- **Codice L320**,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PDO**";

- **Codice L321**,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PD1**";

- **Codice L322**,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PEO**";

- **Codice L323**,avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del

dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PE1**”;

- **Codice L324**,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento **PB0**”;

- **Codice L325**,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento **PB1**”;

- **Codice L326**,avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento **TB0** (oraria) **TB1** (giornaliero)”;

- **Codice L327**, avente il significato di “Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento **PF1**”.

Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, verranno come di consueto utilizzati i codici conguaglio L053 e L062, come di seguito ridenominati:

- Codice L053, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento **MA2**;

- Codice L062, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento **MA0**.

• Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il Codice Fiscale del bambino o la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo, in caso di morte perinatale del figlio”;

• Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di aprile 2023;

• Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, dovranno continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

2. Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare, per la corretta comunicazione dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 105/2022, i seguenti Codici Tipo Servizio:

3A, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3B,avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3C,avente il significato di "Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112";

3D,avente il significato di "Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

3E, avente il significato di "Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112";

3F, avente il significato di "Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

3G, avente il significato di "Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

3H,avente il significato di "Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".

Detti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo 1, come di seguito illustrato:

3A: **PD0**

3B: **PD1**

3C: **PE0**

3D: **PE1**

3E: **PB0**

3F: **PB1**

3G: **TB0**

3H: **TB1**.

I codici Tipo Servizio 76 e 68, corrispondenti ai tipi evento MB0 e MB2, mantengono la loro validità per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi fino al 12 agosto 2022.

Per quanto attiene, invece, alla denuncia dei periodi di congedo parentale obbligatorio decorrenti dal 13 agosto 2022, così come previsto dalla novellata disciplina, si dovrà utilizzare il seguente Codice Tipo Servizio:

3I,avente il significato di "Congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 per i dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".

Detto codice ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento **PF1** di cui al precedente paragrafo.

Ne consegue che i codici Tipo Servizio "69" e "70" corrispondenti ai codici Tipo Evento MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022.

Il codice Tipo Servizio "33" corrispondente al codice Tipo Evento MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato: "Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".

Si ricorda che, come di consueto, l'assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica.

Nella compilazione della "ListaPosPA", i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.

Al riguardo si ricorda che:

- il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro EO e con il <GiornoFine> fine dell'ultimo quadro EO, ovvero dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego;

- non deve essere compilato l'elemento <RetribVirtualeFinipens>;

- nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni di cui il lavoratore ha usufruito del congedo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000);

- devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove prevista, di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione persa.

3. Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare nei casi di congedi parentali che prevedono il trattamento economico corrisposto dalle Amministrazioni pubbliche e la quota parte di Retribuzione Virtuale ai fini pensionistici per cui è prevista copertura figurativa, anche in presenza dei nuovi limiti di età e temporali per cui i congedi possono essere usufruiti.

Per quanto riguarda il congedo di paternità, sia obbligatorio che alternativo, nei periodi in cui questo viene usufruito, deve essere dichiarato nell'elemento EO della "ListaPosPA", con tipo servizio 4 "Servizio Ordinario", dove, senza soluzione di continuità, si dovrà ricomprendere anche il trattamento economico corrisposto, per cui negli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle Gestioni di riferimento del dipendente devono essere indicati, rispettivamente, anche la quota imponibile della retribuzione erogata per il congedo e il contributo corrispondente alla retribuzione imponibile.

Contestualmente, andrà compilato anche l'elemento V1, Causale 7, CMU 11 "Assenza retribuita", dove si dovranno compilare gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> in riferimento al mese solare del congedo, l'elemento <PercRetribuzione> con il numero complessivo di giorni fruiti nel mese solare, gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle? gestioni di riferimento del lavoratore con la quota imponibile della retribuzione erogata per il congedo? e il contributo corrispondente a tale retribuzione, oltre naturalmente agli altri campi obbligatori tra cui il <Tipo Servizio> nel quale dovrà essere indicato uno dei due nuovi codici appositamente previsti per congedi dal 13 agosto 2022:

3J: Congedo di paternità obbligatorio;

3K: Congedo di paternità alternativo.

Si evidenzia che i dati indicati nell'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11, non alimentano l'estratto conto dell'amministrazione (ECA), in quanto già compresi nell'elemento EO relativo al mese in cui è stato usufruito il congedo.?

I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 "Assenza retribuita", saranno utilizzati per monitorare i periodi e i trattamenti economici erogati agli iscritti alla Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

4. Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le indennità relative al congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell'articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, a decorrere dalle competenze di aprile 2023, dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione,?i seguenti elementi:

1. **<Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>?** con il codice "B", già in uso per denunciare le anticipazioni relative al congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che assume la nuova denominazione "Congedo obbligatorio del padre art. 27-bis D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151";
2. **<AgevolazioneAgr>/<CodAgio>?** con uno dei seguenti codici in relazione alle modalità della fruizione del congedo:
 - **A1**, che assume il significato di "Congedo di paternità prima del parto art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 n.151";
 - **A2**, che assume il significato di "Congedo di paternità dopo il parto art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 n.151";
 - **A3**, che assume il significato di "Congedo di paternità dopo il parto plurimo art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 n.151".

Si ricorda che per gli eventi che danno luogo a un'anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell'INPS e a un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi, secondo le modalità già indicate dalle circolari e dai messaggi in materia; in particolare, per la valorizzazione della retribuzione persa, si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019.

Per gli eventi verificatesi a decorrere dal mese di gennaio 2023 al mese di marzo 2023 i datori di lavoro del settore agricolo, entro il termine del primo periodo di trasmissione (circolare n. 65/2019), dovranno inviare i nuovi flussi in sostituzione di quelli nei quali non è stato valorizzato il "CodAgio".

5. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli istituti richiamati in premessa e disciplinati dal decreto legislativo n. 105/2022, i cui oneri sono a carico dello Stato, si istituiscono nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia) i seguenti conti dedicati, funzionali al riconoscimento delle indennità per il congedo di paternità obbligatorio e per l'estensione dei congedi parentali ai lavoratori dipendenti erogate mediante il pagamento anticipato da parte del datore di lavoro e conguagliate nella dichiarazione Uniemens:

- GAT30268 – onere per l'indennità per il riconoscimento del “nuovo congedo di paternità obbligatorio” dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105;
- GAT30271 - onere per l'indennità di estensione del periodo di congedo parentale (alternativo trasferibile tra i genitori e per il genitore solo) a favore dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 32 comma 1, lettera a), b), c) e art. 34, comma 1 e 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, comma 2, lett. h-i), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105.

I suddetti conti saranno associati in Uniemens ai codici conguaglio - GAT30268 al codice L327 e GAT30271 ai codici L320, L321, L322, L323, L324, L325 e L326 - secondo le modalità riportate nel paragrafo 1) e rileveranno altresì le somme denunciate mediante la dichiarazione PosAgri dai datori di lavoro agricoli, dai datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e dai datori di lavoro pubblici.

Per la rilevazione della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione delle indennità in argomento si istituiscono i seguenti conti:

- GAT32268 - onere a copertura dei contributi figurativi correlati all'indennità per il riconoscimento del “nuovo congedo di paternità obbligatorio” dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151;
- GAT32271 - onere a copertura dei contributi figurativi correlati all'indennità per l'estensione del periodo di congedo parentale a favore dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 32 comma 1, lettera a.), b), c) e art. 34, comma 1 e 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151.

La contabilizzazione delle somme conguagliate dai datori di lavoro di cui ai codici conguaglio ad oggi in uso, L053 e L062, avverrà sui conti di onere esistenti PTP30011 e PTP30071, relativi al conguaglio delle indennità per maternità.

Per quanto riguarda la copertura della contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione delle indennità di maternità rilevata nella specifica contabilità, nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), si istituisce il seguente conto:

PTP32271 - onere a copertura dei periodi di contribuzione figurativa correlati all'indennità di maternità, corrisposte ai lavoratori dipendenti - DLGS 151/2001.

I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni in oggetto verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.